ALLEGATO "B"
dell'atto
Rep.n.2134
Racc.n.1165

"Equitalia Giustizia S.p.A."

* * * *

Statuto

* * * *

Titolo I

Denominazione – Sede – Durata – Oggetto

Art. 1 – Denominazione

1.1 La Società per Azioni denominata **"Equitalia Giustizia S.p.A."** è regolata dal presente Statuto.

1.2 La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Art. 2 – Sede

2.1 La Società ha la propria sede legale in Roma.

2.2 Con determinazione dell'Amministratore Unico o con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, dipendenze, filiali, succursali; potrà, inoltre, essere disposto il trasferimento della sede legale nel territorio nazionale.

2.3 Il domicilio del socio, degli amministratori e sindaci, nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti , comprensivo dei riferimenti, ove posseduti, telefonici, di telefax e di posta elettronica, utili ai rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o, se diverso, quello direttamente comunicato dal soggetto interessato.

Art. 3 – Durata

3.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100.

Art. 4 – Oggetto

4.1 La Società, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha per oggetto prevalente, nella misura almeno pari all'80% del proprio fatturato, lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Ministero della giustizia, provvedendo alle seguenti attività:

a) con riferimento alla gestione dei crediti previsti dal Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, alle attività indicate dall'art. 1, commi 367-371, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché ad ogni ulteriore attività propedeutica, strumentale o conseguente;

b) alla gestione del Fondo unico Giustizia di cui all'art. 2 del decreto legge 16

settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nonché ad ogni ulteriore attività propedeutica, strumentale o conseguente;

c) allo svolgimento, su incarico del Ministero della Giustizia, di altre attività strumentali ai sensi dell'art. 1, comma 369, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché al compimento, sempre in via strumentale, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, di tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute utili e/o opportune, ivi comprese la fornitura di servizi a terzi connessi con la amministrazione della giustizia, nonché all'assunzione, per fini diversi da quello di collocamento, di partecipazioni e interessenze in altre società, imprese e enti costituiti o da costituire, nel rispetto della normativa vigente.

4.2 La Società può svolgere ulteriori attività solo in misura minoritaria e residuale, comunque non superiore al 20% del proprio fatturato, nel rispetto della normativa vigente e a condizione che le ulteriori attività permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso della sua attività principale.

4.3 La Società, inclusa nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di apposita convenzione si avvale di CONSIP S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4.4 La fornitura dei servizi di natura informatica utili alla conduzione delle attività da parte di Equitalia Giustizia S.p.A. può essere assicurata attraverso il loro affidamento diretto, disciplinato da una specifica convenzione, in favore di SOGEI S.p.A., in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 5 – Controllo Analogo

5.1 Equitalia Giustizia S.p.A. opera come soggetto *in house* al Ministero della giustizia, che esercita il controllo analogo ai sensi della disciplina nazionale e dell'Unione europea. La conduzione delle attività di cui all'articolo 4 del presente Statuto è disciplinata da una o più convenzioni stipulate tra il Ministero della giustizia e la società di cui al precedente periodo, in forza dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5.2 Ai fini del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, il Ministero della Giustizia impartisce, periodicamente, agli Amministratori della Società direttive vincolanti in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo. Le direttive sono previamente comunicate all'azionista ai fini della verifica dell'equilibrio economico

finanziario.

In conformità all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli Amministratori della Società sono tenuti a comunicare preventivamente al Ministero della giustizia l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione, fornendo tempestivamente ogni necessaria informazione sulle delibere da assumere nella stessa seduta, ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla gestione. Il Ministero della giustizia può esercitare il controllo analogo anche attraverso un comitato costituito a tale scopo con decreto del Ministro della giustizia.

Titolo II

Capitale sociale – Azioni – Obbligazioni e Finanziamenti

Art. 6 – Capitale sociale

6.1 Il capitale sociale è di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) suddiviso in 10.000.000 (diecimilioni) di azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna.

6.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

6.3 Il capitale sociale è interamente posseduto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 7 – Azioni

7.1 Le azioni sono rappresentate da titoli azionari e sono indivisibili.

7.2 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

7.3 L'Assemblea può deliberare di emettere azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni, stabilendone la relativa disciplina.

Art. 8 – Esercizio dei diritti dell'Azionista

8.1 I diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia.

Art. 9 – Obbligazioni e finanziamenti

9.1 La Società può emettere obbligazioni, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare in vigore.

9.2 La Società può acquisire dal socio versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente. Resta fermo che l'esecuzione dei versamenti e la concessione dei finanziamenti da parte del socio è libera.

Titolo III

Assemblea

Art. 10 – Convocazione

10.1 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

10.2 L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge.

Art. 11 – Modalità di convocazione

11.1 L'Assemblea viene convocata mediante avviso da comunicarsi con telegramma, fax, e-mail o lettera raccomandata consegnata a mano o a mezzo di servizio postale, con prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

11.2 Nell'avviso di convocazione può essere indicato un luogo diverso da quello ove è posta la sede sociale, purché in Italia; può, altresì, essere stabilito un giorno per l'eventuale seconda convocazione, purché diverso da quello indicato per la prima.

11.3 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qual volta esso lo ritiene opportuno o su richiesta del Ministero titolare dei poteri di indirizzo e vigilanza, ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda dal socio, con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

11.4 E' tuttavia valida l'Assemblea tenutasi in difetto della formale convocazione, qualora in essa sia rappresentato l'intero capitale sociale e intervenga la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Art. 12 – Diritto di intervento e diritto di voto

12.1 Ogni azione dà diritto ad un voto.

12.2 L'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, può svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di svolgere i propri compiti;
- sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia consentito agli intervenuti di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'art. 2366, quarto comma, del Codice Civile) i luoghi collegati a cura della Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

12.3 Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il

Presidente ed il soggetto verbalizzante.

12.4 Il socio può farsi rappresentare nella Assemblea ai sensi di legge.

Art. 13 – Presidenza dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico.

Qualora l'organo amministrativo sia costituito in forma collegiale, L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato; diversamente, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

13.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della sua costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolarne lo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tale accertamento dovrà essere dato conto nel verbale.

13.3 L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un segretario, anche non socio, quando il verbale non sia redatto da un Notaio.

Art. 14 – Costituzione e deliberazione dell'Assemblea

14.1 Per la costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, nonché per la validità delle relative deliberazioni, si applicano le norme di legge e di statuto.

14.2 E' consentita l'espressione del voto per corrispondenza.

Titolo IV

Consiglio di Amministrazione

Art. 15 – Consiglio di Amministrazione

15.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre o cinque membri, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16.

L'Assemblea delibera in ordine alla composizione dell'organo amministrativo, individuato in veste monocratica o collegiale.

L'Amministratore Unico è nominato dall'assemblea su designazione del Ministero della Giustizia.

Nel caso in cui l'organo amministrativo sia individuato nella composizione collegiale di tre membri, due di essi, tra cui l'Amministratore Delegato, sono designati dal Ministero della giustizia. Il terzo membro, con funzioni di Presidente, è designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Qualora l'organo amministrativo sia individuato nella composizione collegiale di cinque membri, l'Amministratore Delegato e due amministratori sono designati dal Ministero della giustizia. I restanti due membri, di cui uno con funzioni di Presidente, sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

15.2 Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla

data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio fra i generi.

15.3 Il Vice Presidente, se nominato, assolve unicamente alle funzioni di sostituzione del Presidente nei casi di sua assenza o impedimento. La carica di Vice Presidente non dà, in ogni caso, titolo al riconoscimento di compensi aggiuntivi.

15.4 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio nonché un compenso determinato dall'Assemblea; è in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato.

È fatto, inoltre, divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società**.**

Art. 16 – Requisiti per gli Amministratori

16.1 Fermo restando quanto stabilito all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati, il cui difetto determina la decadenza dalla carica. Questa è dichiarata dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. Ove la Società sia amministrata dall'Amministratore Unico, la decadenza di cui al precedente periodo è dichiarata dal Collegio Sindacale.

16.2 I Consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, anche in via alternativa, di:

a) attività di amministrazione o di controllo, ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa;

c) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché l'esercizio delle relative funzioni comporti la gestione di risorse economico-finanziarie.

16.3 Il Presidente dell'organo di amministrazione o l'Amministratore Unico devono aver maturato, per almeno un quinquennio, un'esperienza complessiva nelle attività di cui al precedente comma e aver svolto, per almeno un mandato, incarichi di componente degli organi di amministrazione o di controllo in società comparabili per dimensioni e caratteristiche aziendali.

L'Amministratore Delegato deve aver maturato, per almeno un quinquennio, un'esperienza complessiva nelle attività di cui al precedente comma e aver svolto, per almeno un mandato, incarichi di componente degli organi di amministrazione in società comparabili per dimensioni e caratteristiche aziendali.

16.4 Gli Amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, c.c., attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratore in società controllate o collegate. Gli Amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.

16.5 Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore:

(i) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

(ii) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

(iii) l'emissione a suo carico di misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli Amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica di un decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al

primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza.

Nel caso in cui la Società sia amministrata dall'Amministratore Unico, la comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata in favore del Collegio Sindacale, che esercita i compiti attribuiti dai successivi periodi al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro 15 giorni, l'assemblea al fine di deliberare in merito all'eventuale permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa dell'amministratore.

Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Se la verifica, da parte del Consiglio di Amministrazione, è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli l'Amministratore Delegato o Amministratore Unico che sia sottoposto:

a) ad una pena detentiva;

b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'Amministratore Delegato o l'Amministratore Unico sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale o di prevenzione personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del Consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

16.6 Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore:

(i) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

(ii) l l'esecuzione o la notificazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate ai precedenti punti (i) e (ii); la revoca è dichiarata, sentito l'interessato, nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione.

La sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

Nel caso vengano meno misure che hanno dato luogo alla sospensione, il consigliere non revocato è reintegrato nel pieno delle proprie funzioni.

Ai fini del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Art. 17 - Sostituzione degli Amministratori

17.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati dall'Assemblea, gli altri provvedono a sostituirli nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 15.1, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea e comunque nel rispetto di quanto previsto all'articolo 15. Gli Amministratori così cooptati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

17.2 Qualora per dimissioni o qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e gli Amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

17.3 Nel caso di dimissioni dell'Amministratore Unico, l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo amministrativo è convocata dal Collegio Sindacale.

Art. 18 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

18.1 La gestione della Società spetta all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, attenendosi alle direttive vincolanti, impartite periodicamente dal Ministero della giustizia ai fini del controllo

analogo a quello esercitato sui propri servizi, in ordine all'attuazione ed al raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all'Assemblea dei Soci. Ai sensi dell'art. 2365 c.c., sono attribuiti alla competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico le determinazioni di fusione per incorporazione delle società di cui la Società possegga almeno il novanta per cento delle azioni o quote, di fusione per incorporazione della Società in altra società che già possieda tutte le azioni o quote della società medesima nonché di scissione ai sensi dell'art. 2506 ter c.c., la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, nonché, come già disposto dall'articolo 2 del presente statuto, il trasferimento della sede all'interno del territorio nazionale e l'istituzione e/o la soppressione di sedi secondarie.

Gli Amministratori della Società sono tenuti a comunicare preventivamente al Ministero della giustizia l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione, fornendo tempestivamente ogni necessaria informazione sulle delibere da assumere nella stessa seduta, ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla gestione.

Nelle materie sopra elencate resta salva, in ogni caso, la competenza dell'Assemblea, con la possibilità che la stessa assuma le relative deliberazioni.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare - nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile - sue attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, denominato Amministratore Delegato. Solo a tale componente, nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui sopra, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del cod. civ.

18.3 Gli organi delegati assicurano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa sociale e devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni 6 (sei) mesi sul generale andamento della gestione della Società, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo - per dimensioni qualitative e quantitative ovvero per caratteristiche - effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

18.4 Fermo quanto sopra indicato per l'Amministratore Delegato, il Consiglio può, altresì, conferire deleghe per singoli atti anche ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Direttore Generale, determinandone poteri e funzioni.

18.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso. Ove alle proprie riunioni non intervenga il Segretario, il Consiglio provvede di volta in volta alla designazione di un sostituto.

Art. 19 – Adunanze dell'Organo Amministrativo

19.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

19.2 La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso comunicato, almeno tre giorni prima della riunione, a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a un giorno.

19.3 In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell'intero Collegio Sindacale.

19.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea;
- sia consentito agli intervenuti di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

19.5 Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione stessa.

Art. 20 – Presidenza della riunione del Consiglio di Amministrazione

20.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; diversamente, dall'Amministratore più anziano di età.

Art. 21 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

21.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

21.2 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, i cui estratti analogamente sottoscritti fanno piena prova.

21.3 La funzione di controllo interno riferisce al Consiglio di Amministrazione ovvero ad apposito Comitato costituito all'interno dello stesso.

Art. 22 – Rappresentanza della Società

22.1 L'Amministratore unico ha la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio.

22.2 Qualora l'organo amministrativo sia costituito in forma collegiale, il Presidente della Società ha la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza spetta al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. La rappresentanza della società spetta altresì al consigliere munito di delega del consiglio, nell'ambito delle attribuzioni delegate.

22.3 Il Presidente assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

22.3 All'Amministratore Unico, ove previsto, sono attribuiti i poteri di cui ai precedenti punti.

Titolo V

Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

Art. 23 – Collegio Sindacale

23.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio fra i generi.

Sono, altresì, nominati due Sindaci supplenti.

23.2 Ai sensi dell'art. 1, comma 371, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea, su designazione del Ministero della giustizia.

I due Sindaci effettivi ed i Sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea, su designazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

23.3 Almeno un sindaco effettivo ed un sindaco supplente devono essere individuati tra i revisori legali iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, mentre i restanti membri, qualora non in possesso della predetta iscrizione, dovranno essere scelti tra gli appartenenti agli albi professionali individuati con Decreto del Ministro della giustizia o tra professori universitari di ruolo, in discipline economiche o giuridiche.

23.4 I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci sono rieleggibili.

23.5 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni ed assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

23.6 La retribuzione annuale dei Sindaci viene determinata dall'Assemblea all'atto della loro

nomina, per l'intero periodo di durata del loro mandato. E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o trattamenti di fine rapporto.

Art. 24 – Requisiti per i Sindaci

24.1 Fermo restando quanto stabilito all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati, il cui difetto determina la decadenza dalla carica. Questa è dichiarata dal Collegio Sindacale entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

24.2 I componenti del Collegio Sindacale devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva, di almeno un triennio, attraverso l'esercizio delle attività previste dall'articolo 2397 del codice civile.

Il Presidente del Collegio Sindacale deve aver maturato, per almeno un quinquennio, un'esperienza complessiva nelle attività di cui al precedente comma e aver svolto, per almeno un mandato, incarichi di componente degli organi di amministrazione o di controllo in società comparabili per dimensioni e caratteristiche aziendali.

24.3 Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di sindaco:

(i) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

(ii) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

(iii) l'emissione a suo carico di misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo

(i), lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento, anche non definitiva, ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

I sindaci che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica di un decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di controllo, con obbligo di riservatezza.

Il Collegio Sindacale verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e chiede all'organo amministrativo di convocare l'assemblea, da tenersi entro i successivi quindici giorni, al fine di deliberare in merito all'eventuale permanenza nella carica del sindaco, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa del sindaco.

Se la verifica da parte del Collegio Sindacale è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la proposta formulata del Collegio Sindacale, il sindaco decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

24.4. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di sindaco:

(i) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

(ii) l'esecuzione o la notificazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il Collegio Sindacale chiede l'iscrizione dell'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate ai precedenti punti (i) e (ii); la revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione.

La sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

Nel caso vengano meno misure che hanno dato luogo alla sospensione, il sindaco non revocato è reintegrato nel pieno delle proprie funzioni.

Ai fini del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del

reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, il Collegio Sindacale accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Art. 25 - Compiti del Collegio Sindacale

25.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società, nonché sul suo concreto funzionamento; svolge altresì ogni altra attività ad esso attribuita dalla legge.

Art. 26 – Il revisore legale dei conti

26.1 La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

Art. 26 bis – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

26bis.1L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione nominano, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del loro mandato e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni).

26bis.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli Amministratori.

26bis.3 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.

26bis.4 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.

26bis.5 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

26bis.6 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate

procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.

26bis.7 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione vigilano affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

26bis.8 Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano, con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al paragrafo 6, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, nonché, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Titolo VI

Esercizio sociale – Utili

Art. 27 – Esercizio sociale

27.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvedono alla formazione del bilancio sociale a norma del Codice Civile.

Art. 28 – Utili

28.1 Gli utili netti sono così destinati:

- per il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- quanto al residuo, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Titolo VII

Clausole finali

Art. 29 – Scioglimento

29.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione o causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità e i criteri della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed individuando i relativi compensi.

Art. 30 – Rinvio alle norme di legge

30.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti.

FIRMATO: Saverio RUPERTO - Vittoria BECCIA Notaio